

**LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1964, N. 21**

**Modifica dell' art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5 sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale<sup>1</sup>**

**Art. 1**

*(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2**

I benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1963, n. 79, competono al personale regionale in attività di servizio, anche per i figli maggiorenni che frequentano Università o Istituti di istruzione superiore austriaci per il conseguimento di uno dei titoli accademici compresi nell'elenco approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

---

<sup>1</sup> In B.U. 2 giugno 1964, n. 23.

<sup>2</sup> Sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della l.r. 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della l.r. 5 novembre 1960, n. 19.

---

---

**Art. 3**

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in Lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

